

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	256
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	264
Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	257
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	265
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	258
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	266
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	258
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	267
DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. S. 3396 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	259
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	268
DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. S. 3402 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	262
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	270

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati del-

l'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, che provvede a ridurre il numero dei deputati regionali della regione Sicilia da 90 a 70. Osserva che la proposta è finalizzata a dare un segnale nella direzione di un contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici. Rileva che l'articolo 1 novella l'articolo 13 dello Statuto della Regione siciliana riducendo il numero dei deputati regionali da 90 a 70, mentre l'articolo 2, al comma 1, dispone in ordine all'entrata in vigore della riduzione operata, la cui applicazione è prevista a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successiva alla data di entrata in vigore della legge. Segnala che il comma 2 reca una disposizione transitoria che modifica la legge elettorale regionale siciliana al fine di renderla compatibile con la riduzione del numero dei deputati regionali. Infatti, osserva, la legge n. 29 del 1951 contiene diversi riferimenti alla determinazione numerica di quote di seggi incompatibili con la riduzione operata. Rileva che si tratta di una misura transitoria, destinata ad essere applicata unicamente nel caso non siano approvate le conseguenti modifiche alla legge elettorale prima dello svolgimento delle prossime elezioni che si terranno nel 2013.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 modifica l'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, stabilendo che il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Segnala che il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. La norma statutaria vigente, precisa, prevede un numero di consiglieri regionali individuato in rapporto alla popolazione (1 consigliere ogni 20.000 abitanti, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento). Rammenta che la scelta originaria del legislatore costituzionale era conseguente alla necessità, in primo luogo, di tutelare adeguatamente le zone della Venezia Giulia rimaste all'Italia dopo la fine della II Guerra mondiale ed in secondo luogo di assicurare una adeguata rappresentanza alle minoranze linguistiche storiche presenti in questa regione (friulana, slovena e tedesca). Il testo in esame, fa notare, mantiene il principio originario della determinazione dei consiglieri regionali in base alla popolazione residente in regione, adottando un nuovo rapporto di 1 consigliere ogni 25.000 abitanti, al fine di consentire sia una adeguata riduzione dei consiglieri regionali che la necessità di limitare criticità riguardo la governabilità. Osserva che l'articolo 2 prevede che le disposizioni suddette si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.

Nuovo testo C. 1428.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1, al comma 1, prevede che al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture delle comunità locali, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in sede di definizione delle Indicazioni Nazionali, dispone a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nell'ambito dell'asse storico-sociale dei *curricula* delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui insistono le scuole. Al comma 2, segnala, si prevede che nell'ambito dell'autonomia, le istituzioni scolastiche provvedono ad integrare l'offerta formativa con moduli e unità di apprendimento dedicati alle specificità antropologiche, culturali e storiche e alle vocazioni artistiche delle singole realtà territoriali. Evidenzia che possono inoltre essere promosse, nell'ambito della quota dell'autonomia riservata alle scuole, attività di laboratorio, di ricerca, anche in ambienti multimediali e tecnologici, di produzione teatrale e di sperimentazione linguistica, relative agli approfondimenti di cui al comma 1. Precisa che al comma 3 si stabilisce che, nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche prevedono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti in relazione agli approfondimenti e alle menzionate attività del presente articolo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante delega al Governo per la revisione della normativa dettata dal codice della strada in materia di motorizzazione e circolazione stradale. Rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, secondo i principi e criteri direttivi indicati dal successivo articolo. Riferisce che l'articolo 2, comma 1, stabilisce che i decreti legislativi dovranno disciplinare in particolare, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza: il riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute; la disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale. Il comma 2, precisa, detta i principi direttivi, fra i quali vanno segnalati: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica; la revisione dell'apparato sanzionatorio; la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; l'introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la dif-

fusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione; il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale; l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani. Il comma 3, sottolinea, autorizza il Governo ad emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a una serie di materie specificamente indicate, fra le quali: classificazione delle strade; caratteristiche dei veicoli eccezionali; segnaletica stradale; classificazione, destinazione, e caratteristiche costruttive dei veicoli, ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; misure di tutela dell'utenza debole sulle strade. Rileva che l'articolo 3 prevede che, entro tre anni, il Governo può adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1; il comma 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. S. 3396 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, si sofferma sulle previsioni di interesse della Commissione. Riferisce che l'articolo 1 disciplina il mercato degli acquisti della pubblica amministrazione; si prevede un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili. Evidenzia che l'articolo 2 dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 3 detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 4 prevede riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche. Rileva che l'articolo 5 reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni; tra l'altro, ai commi da 7 a 9, pone una soglia per il valore dei buoni-pasto per il personale delle amministrazioni pubbliche, sopprime qualsivoglia monetizzazione delle ferie non fruite, pone una incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze. Sottolinea che l'articolo 9 prevede, al comma 1, che le autonomie territoriali intervengano su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o anche accorpandoli, in modo da garantire almeno il 20 per cento di risparmi. Alle regioni, osserva, si chiede, per le funzioni amministrative loro conferite, l'adeguamento agli stessi principi. Precisa che l'articolo 12, commi 21 e 22, regola i finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, assegnando le relative funzioni direttamente alle due Province Autonome, mentre l'articolo 15 reca disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica; il comma 13, lettera c), dispone che le regioni e le province autonome adottino provvedimenti di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri, a carico del Servizio sanitario regionale, nonché una coerente revisione delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici; il comma 20 concerne le possibilità di pro-

secuzione, oltre i termini già stabiliti, del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale. Si sofferma quindi sull'articolo 16, che contiene norme per il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica. Le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario, fa notare, sono ridotte di 700 milioni di euro per il 2012 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2013 e successivi; la ripartizione delle riduzioni è effettuata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Segnala che se la Conferenza non delibera, la ripartizione avviene proporzionalmente ai consumi intermedi per il 2011. Il comma 8, osserva, concerne le dotazioni organiche degli enti locali e prevede la determinazione della media nazionale del personale; gli enti che risultino oltre il 20 per cento della media, non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo. Il comma 9, rileva, vieta alle Province di assumere di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione della loro razionalizzazione. Riferisce che l'articolo 17 prevede la soppressione o l'accorpamento delle province, mediante una deliberazione del Consiglio dei ministri sui relativi criteri, individuati nella dimensione territoriale e nella popolazione residente ed un parere della Conferenza unificata; il comma 5 riguarda le Regioni a statuto speciale chiamate ad adeguare i propri ordinamenti; il comma 6 trasferisce ai comuni le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato; il comma 10 individua talune funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta con riferimento alla pianificazione territoriale, all'ambiente, ai servizi di trasporto provinciali, alle strade provinciali ed alla circolazione stradale inerente. Sottolinea che l'articolo 18 sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce le relative città metropolitane a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'articolo 19, osserva, concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) avanza rilievi critici in ordine al riassetto dei livelli di governo del territorio come delineato dal provvedimento ed in particolare manifesta perplessità sulla prevista soppressione delle province. Reputa inopportuno procedere su tale versante attraverso una pluralità di provvedimenti disomogenei che contraddicono l'esigenza di definire un disegno organico dell'intera materia della riorganizzazione del perimetro di competenze e funzioni delle autonomie territoriali. Ravvisa l'opportunità che la Commissione possa ascoltare in audizione, su tali temi, il Ministro Patroni Griffi.

Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene necessario porre maggiore attenzione sulle competenze previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, che vengono del tutto disconosciute dal provvedimento in esame.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) segnala che le regioni a Statuto speciale dispongono di un autonomo fondo sanitario ed il Governo, in base a previsioni di rango costituzionale, è tenuto a negoziare la compartecipazione delle regioni a Statuto speciale al contributo degli obiettivi di finanza pubblica con le medesime regioni ad autonomia speciale. Lamenta che il decreto-legge in oggetto mortifica le peculiarità riconosciute dalle norme degli Statuti speciali e rammenta che recenti sentenze della Corte costituzionale hanno statuito l'illegittimità costituzionale di leggi ordinarie lesive delle prerogative delle regioni a Statuto speciale. Rileva che sul riassetto delle province la Costituzione riconosce piena competenza alle regioni ed i parametri da adottare relativamente al riordino del complessivo ordinamento provinciale dovrebbero, peraltro, basarsi sui dati forniti dall'ultimo censimento e non su quelli di censimenti risalenti nel tempo.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI) segnala che il Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano hanno inviato al

presidente del Consiglio dei ministri un documento congiunto nel quale si avanza la richiesta di rispettare le procedure e le condizioni di intesa richiamate negli Statuti speciali in relazione ai finanziamenti ed ai trasferimenti di risorse dello Stato nelle materie di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge. Valuta favorevolmente i contenuti dell'articolo 12, commi 21 e 22, sui fondi perequativi ivi contemplati, in cui si affida la competenza sui medesimi fondi alle regioni a Statuto speciale e non più ad organismi indipendenti.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) valuta negativamente il mancato equilibrio tra il peso sostenuto dalle autonomie territoriali e l'onere dello Stato in materia di riduzione di risorse e tagli alle spese. Fa notare che la manovra di fatto varata con il decreto-legge in esame incide pesantemente sulla condizione economica degli enti locali. Ritiene opportuno modificare le previsioni dell'articolo 10, al fine di favorire una ulteriore spinta verso la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato. In merito alla riorganizzazione delle province, ritiene necessario che il nuovo ordinamento degli enti locali sia definito nel quadro dell'esame del provvedimento del codice delle autonomie, in corso di esame al Senato, che dovrebbe rappresentare la sede più idonea per realizzare un percorso organico di riforma complessiva delle autonomie locali. In relazione all'articolo 4, ravvisa l'esigenza di una maggiore flessibilità nella organizzazione delle società pubbliche controllate, nella prospettiva di una più approfondita valutazione sulla efficienza ed efficacia del loro impiego. Ritiene, quindi, opportuno precisare più attentamente i parametri di accorpamento delle province e verificare ulteriormente i compiti e le funzioni attribuite alle province stesse rispetto al modello prefigurato dal decreto-legge; in particolare, reputa opportuno che le funzioni inerenti all'edilizia scolastica siano assegnate all'ente provincia. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla questione dei ventiquattromila esuberanti conseguenti ai pro-

cessi di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere la relazione svolta dal relatore, ravvisa l'esigenza che gli interventi sulla sanità e la ridefinizione delle relative spese e risorse vadano attuati sulla base del parametro dei costi *standard*. In relazione al tema degli esuberanti, evidenziato dalla senatrice Bastico, reputa utile al riguardo adottare criteri di efficienza e virtuosità nel verificare le modalità di attuazione della norma. Avanza rilievi critici in ordine alle riduzioni di spesa previste dal testo in relazione al sistema delle autonomie locali, su cui grava prevalentemente la manovra recata dal provvedimento. Sottolinea l'esigenza di definire parametri più chiari ed omogenei rispetto al riassetto delle province e delle città metropolitane. Paventa il rischio che in sede di accorpamento delle strutture periferiche statali si prefiguri una sottrazione di funzioni proprie degli enti locali, che potrebbero essere impropriamente trasferite agli uffici territoriali dello Stato. Fa notare che le regioni a Statuto speciale, pur nella loro autonomia costituzionalmente garantita, sono tenute a rispettare tutte le intese e convenzioni in essere, anche quelle con le regioni ordinarie, come l'accordo relativo al fondo ODI per lo sviluppo dei comuni di confine.

Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) precisa che, per quanto concerne le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di gestione del fondo ODI risultano pienamente legittime.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) valuta negativamente, in merito alle previsioni di cui all'articolo 19, il mancato coordinamento della disciplina sull'associazionismo intercomunale con i criteri enunciati dai decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale. Fa notare che la modifica dell'assetto ordinamentale degli enti locali incide direttamente sulla ripartizione delle funzioni fondamentali dei comuni e conseguentemente sui para-

metri dei fabbisogni e costi *standard* definiti dalla normativa sul federalismo fiscale. Ritiene, al riguardo, necessario prefigurare un disegno più organico e sistematico sul riassetto degli enti locali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, sostiene la necessità di potenziare le forme di collaborazione e coordinamento dello Stato con le regioni e gli enti locali in ordine alle misure volte a modificare l'ordinamento complessivo delle autonomie territoriali, nel pieno rispetto della disciplina sul federalismo fiscale. Paventa, in ordine all'articolo 4, rischi di lesione delle competenze regionali relativamente al riassetto delle società pubbliche, soprattutto per quanto concerne la disciplina della composizione degli organi interni. In relazione al tema del riassetto delle province, ritiene che occorra rimodulare i parametri utilizzati per definire il perimetro dell'ente provincia; fa notare che le norme costituzionali salvaguardano, tuttavia, il corretto *iter* di riforma dell'ordinamento degli enti locali. Valuta favorevolmente le considerazioni svolte dai colleghi Zeller e Gottardo in relazione al rispetto delle competenze delle regioni a Statuto speciale.

Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

S. 3402 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Chiara BRAGA (PD) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rammentando che la Commissione ha espresso parere alla commissione VIII della Camera il 20 giugno 2012. Segnala quindi le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera. All'articolo 3, comma 6, evidenzia, in materia di costruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, si estendono le deroghe alla disciplina vigente anche alle regioni Lombardia e Veneto. Osserva che l'articolo 4, al comma 5-*bis*, prevede che il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. Precisa che all'articolo 5, comma 1, si prevede, in adesione a osservazione formulata dalla Commissione, che sia acquisita la previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 281, anziché della Conferenza Stato-regioni. Il comma 1-*bis*, fa notare, dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni, sono ripartite tra le regioni medesime le risorse destinate ad interventi a favore delle scuole. Rileva che l'articolo 7-*bis* dispone che la pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Precisa che l'articolo 11-*bis* reca norme in materia di attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Evidenzia che l'articolo 12-*bis* interviene in materia di detassazione dei rimborsi per danni alle imprese, mentre l'articolo 14 prevede che le norme sul rilancio del settore agricolo ed agroindustriale si applicano alle regioni destinatarie del decreto-legge, non solo all'Emilia, in adesione alla condizione formulata dalla commissione nel predetto

parere. Rileva che l'articolo 19-*bis* prevede che in via sperimentale nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sottolinea che l'articolo 19-*ter* prevede compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo in favore dei lavoratori

autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (C. 5150 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 5150, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante « Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie;

rilevato che l'articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni a statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale

e che tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo; preso atto che per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali e l'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale;

considerato che le suddette norme costituzionali dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (C. 5148 approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 5148, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante « Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 »;

rilevato che l'articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni a statuto

speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale e che tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo; preso atto che per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche
delle comunità territoriali (Nuovo testo C. 1428).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1428, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali »;

considerato che l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale, è riconducibile alla competenza concorrente Stato-regioni, in conformità dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, mentre le norme generali in materia di istruzione sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione;

rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, nel pre-

cisare la portata degli ambiti riconducibili al concetto di « norme generali sull'istruzione », ha precisato che vi rientrano la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in relazione all'adozione del decreto ministeriale che dispone l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui insistono le scuole a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4662 ed abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato « ordine pubblico e sicurezza », relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;

preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi

aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali, con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2 afferenti al riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, nonché in relazione alle linee guida destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani.

ALLEGATO 5

DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (S. 3396 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in corso di esame presso la 5^a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di inefficienza e criticità negli apparati organizzativi e negli enti delle pubbliche amministrazioni, nonché nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche;

rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi volti alla revisione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali;

apprezzate le misure tese a determinare una riduzione dei costi anche attraverso la soppressione di enti pubblici non elettivi ed attraverso la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

considerata l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 17 del decreto-legge, recante la soppressione o l'accorpamento delle province, rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi, forniture e appalti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione, agli Statuti speciali e relative norme di attuazione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

2) sia stabilito, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, volte a favorire l'equilibrio del settore sanitario, che non si proceda a riduzioni di spesa attraverso la logica dei tagli lineari ma mediante il criterio dei costi e fabbisogni *standard* dei servizi e delle prestazioni sanitarie al fine di verificare il perimetro delle spese improduttive e non efficienti ed effettuare le conseguenti riduzioni di spesa mediante l'intesa in sede di Conferenza unificata;

3) sia stabilito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16, che prevedono tagli e riduzioni di risorse per gli enti locali, che si preveda un espresso richiamo alla spesa storica ed al sistema di definizione ed individuazione dei costi e fabbisogni *standard* recato dalla disciplina del federalismo fiscale;

4) sia previsto che i tagli e le riduzioni di spesa per gli enti locali siano effettuati previa definizione di un più equilibrato rapporto tra il contributo dello Stato e quello delle autonomie locali agli obiettivi di finanza pubblica, affinché il peso delle decurtazioni di risorse sia sostenuto equamente dagli apparati amministrativi statali e dalle regioni ed enti locali e sia altresì attenuata e ridimensionata l'entità della riduzione dei trasferimenti di risorse alle autonomie locali;

5) sia precisato, all'articolo 4 inerente alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, che gli obiettivi ivi perseguiti siano

attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate in relazione agli enti pubblici controllati dalle amministrazioni locali e regionali; sia altresì salvaguardata la competenza regionale e delle autonomie locali a definire parametri sulla composizione degli organi interni delle società pubbliche da esse controllate;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le previsioni di cui all'articolo 17 sulla soppressione o accorpamento delle province siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione.

ALLEGATO 6

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (S. 3402 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 3402 di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di esame presso la 13^a commissione del Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, su cui la Commissione ha espresso parere alla VIII Commissione della Camera il 20 giugno 2012;

considerato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, (sistema tributario; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;

preso atto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, la portata della norma che prevede che nella fissazione delle priorità, delle modalità e delle percentuali dei contributi sono «fatte salve le peculiarità regionali»;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 11, che la deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina della VIA, andrebbe estesa anche al titolo III-*bis*, recante la disciplina dell'AIA;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, all'articolo 4, comma 2, le norme che assegnano ai presidenti delle regioni interessate la competenza alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati con la disposizione secondo cui alle esigenze nell'ambito di tali interventi si provvede secondo modalità stabilite d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il presidente della regione interessata;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, la possibilità per gli enti locali colpiti dagli

eventi sismici di escludere dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le voci di spesa relative alla ricostruzione e consolidamento degli edifici scolastici ed al personale specializzato delle soprintendenze dei beni culturali;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione dei servizi sociali siano attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.